



**Comune di Porto Ceresio
Provincia di Varese**

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DEL DECORO URBANO***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE:

Art. 1: Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2: Ambito di applicazione

Art. 3: Definizioni

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 4: Comportamenti contrari al decoro urbano

Art. 5: Fruibilità urbana e pubblico transito

Art. 6: Manutenzione e pulizia locali prospettanti sulla pubblica via

Art. 7: Disciplina del verde e interventi relativi ad aree scoperte

Art. 8: Decoro degli spazi pubblici o di uso pubblico

OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

Art. 9: Norme generali

Art. 10: Strutture temporanee (palchi, gazebi, ecc.)

Art. 11: Arredi di bar ed esercizi di ristorazione

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

Art. 12: Scritte abusive

Art. 13: Oggetti mobili

Art. 14: Impianti di condizionamento

Art. 15: Impianti di ricezione radiotelevisiva

Art. 16: Manutenzione degli edifici

Art. 17: Sgombero della neve

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18: Entrata in vigore

Art. 19: Sanzioni

Art. 20: Messa in ripristino dello stato dei luoghi

Art. 21: Vigilanza

Art. 22: Collaborazione dei cittadini

Art. 23: Incompatibilità ed abrogazione di norme

Art. 1: Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento introduce principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico-culturali proprie della comunità locale.

2. Finalità del presente Regolamento è dunque quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

Art. 2: Ambito di applicazione

Il presente Regolamento trova applicazione per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale riferiti al:

- a) patrimonio pubblico, inteso come aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all'interno di aree verdi;
- b) patrimonio privato, inteso come edifici, manufatti ed aree private.

Art. 3: Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:

- a) Decoro urbano, un'ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino;
- b) Arredo urbano, insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce:
 - all'abitabilità dello spazio pubblico (a titolo esemplificativi: panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, ecc.);
 - alla viabilità e alla segnaletica (a titolo esemplificativo: pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, dissuasori, ecc.).

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 4: Comportamenti contrari al decoro urbano

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è fatto divieto danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni di cui all'articolo precedente, appartenenti al patrimonio pubblico.

2. E' fatto divieto di affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio di cui all'art. 2 comma a) e su arredi urbani di cui all'art. 3 comma b), in particolare su alberi, su pali dell'illuminazione pubblica, su cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche, su cabine telefoniche e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale.

3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato inoltre:

- a) gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche;

- b) modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere ed, in particolare, le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature;
- c) modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
- d) utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;
- e) introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati.

Art. 5: Fruibilità urbana e pubblico transito

Per garantire le condizioni di fruibilità pubblica del paese in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, è fatto divieto di:

- a) collocare su finestre, balconi e similari vasi o altri oggetti non idoneamente ancorati o fissati con sistemi atti ad impedirne la caduta o il versamento delle acque da annaffiamento;
- b) sollevare ed aprire, anche parzialmente, caditoie, chiusini, botole, pozzi, cisterne le cui sponde o bocche non siano munite di idonei parapetti di chiusura o protezione atti a garantire la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 6: Manutenzione e pulizia locali prospettanti sulla pubblica via

1. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali di cui al successivo comma 2 a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di massimo 5 m da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi.

2. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 m dall'ingresso dell'attività, tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti dal Regolamento di Igiene Urbana in modo che, entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

3. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne al bisogno la pulizia e la vuotatura.

Art. 7: Disciplina del verde e interventi relativi ad aree scoperte

1. Le aree verdi private, pubbliche o di uso pubblico devono essere mantenute in opportuno stato di manutenzione, pulizia e decoro da parte dell'Ente proprietario o gestore.

Tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con strade comunali o vicinali di uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, dovranno provvedere:

- a) AL TAGLIO DELLE SIEPI, ARBUSTI E RAMI DEGLI ALBERI CHE:
 - invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, strade pubbliche o vicinali di uso pubblico, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Codice della Strada ("limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea"), o che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile;
 - occultano la segnaletica stradale;
 - creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
 - limitano la viabilità;
 - non consentono il passaggio pedonale e ciclabile.

- b) A RIMUOVERE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE LE RAMAGLIE O GLI ALBERI CHE:
- per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, strade pubbliche o vicinali di uso pubblico.

2. Nelle aree verdi pubbliche è consentito l'abbattimento di individui arborei per ragioni di pubblica incolumità, cattive condizioni fito-sanitarie o conclusione del ciclo vitale, o quando l'apparato radicale sia causa di danno grave o dissesti di pavimentazione o opere murarie, previa istruttoria tecnica certificata dall'ufficio competente in materia di gestione del verde pubblico. Tali interventi, sono soggetti al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme di settore.

Art. 8: Decoro degli spazi pubblici o di uso pubblico

1. E' vietata la copertura di pavimentazioni stradali tradizionali o marciapiedi con manti cementizi o conglomerati bituminosi. E' altresì obbligatoria la corretta manutenzione di quanto esistente, la sostituzione con materiale analogo o l'eventuale rifacimento utilizzando i materiali connotativi dell'ambito urbano storicamente consolidato.

2. In caso di interventi di manutenzione o nuova posa di rete di sotto i servizi, la pavimentazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie dall'esecutore dei lavori. I punti di accesso, le camere d'ispezione e le tombature dovranno adeguatamente inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, prima dell'esecuzione dei lavori, dovranno ottenere concessione alla manomissione e occupazione del suolo pubblico.

3. Le linee aeree e le palificazioni di supporto, la segnaletica stradale e le indicazioni pubblicitarie non devono costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici, né disturbo visivo di edifici monumentali.

OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

Art. 9: Norme generali

L'occupazione di spazi pubblici di uso pubblico potrà avvenire solo dopo il rilascio, da parte dell'Ufficio competente, della concessione di occupazione del suolo pubblico, nelle forme e nei modi prestabiliti dall'apposito Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 10: Strutture temporanee (palchi, gazebo, ecc.)

L'occupazione di piazze e slarghi con strutture temporanee quali palchi, gazebo o tensostrutture è concedibile in occasione di manifestazioni, regolarmente autorizzate, a carattere pubblico, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e ambientale e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale. Dovranno comunque essere rispettate le norme di igiene atte a proteggere le pavimentazioni del centro storico da irrimediabili deterioramenti per versamenti di residui e rifiuti conseguenti allo svolgimento delle varie iniziative.

Art. 11: Arredi di bar ed esercizi di ristorazione

L'uso di fioriere è consentito a delimitazione di arredi esterni (tavolini, ombrelloni, ecc.) sempre che non sia di impedimento o di intralcio alla circolazione pedonale, e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della Strada e così come previsto dal regolamento Comunale per l'occupazione delle aree pubbliche.

Art. 12: Scritte abusive

Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia, è vietato imbrattare ed effettuare disegni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato. Al responsabile di tale comportamento saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e sarà elevata la sanzione di cui all'art. 19.

Art. 13: Oggetti mobili

1. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
2. Nell'annaffiare i vasi posti sulle finestre o sui balconi, è vietato lasciare cadere acqua sul suolo pubblico o sull'altrui proprietà.

Art. 14: Impianti di condizionamento

All'esterno degli immobili classificati nello strumento urbanistico in vigore nel "Tessuto insediativo dei nuclei storici" sono vietate le installazioni delle unità esterne degli impianti di condizionamento sulle facciate degli edifici visibili prospettanti il lungolago. L'installazione potrà essere effettuata nei prospetti posteriori degli edifici, nei cavedi e nelle porzioni delle coperture non visibili dalle pubbliche vie.

Art. 15: Impianti di ricezione radiotelevisiva

1. In attuazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 13 della legge n. 249 del 31/07/1997, si ritiene opportuno disciplinare le modalità di installazione delle antenne paraboliche satellitari conciliando la libertà d'informazione dei singoli cittadini con l'interesse pubblico di tutela dell'immagine decorosa e ordinata della città.
2. Sono vietate le installazioni di apparati di ricezione radiotelevisiva su balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini, cortili e sui lati esterni delle pareti perimetrali degli edifici, visibili dalle strade e dagli spazi pubblici.
3. Gli apparati di ricezione devono essere delle minori dimensioni possibili, compatibilmente con le necessità di ricezione, e preferibilmente con una colorazione capace di mimetizzarsi con il manto di copertura. Le strutture di sostegno devono essere adeguatamente dimensionate, fissate in modo sicuro, e, ove necessario, controventate e realizzate con materiali e colori di tipo opaco. Sulle facciate visibili da strade o spazi pubblici è consentito il passaggio di cavi solo se installati in modo che non risultino visibili, ovvero che siano adeguatamente mimetizzati.

Art. 16: Manutenzione degli edifici

1. I proprietari devono mantenere in buona condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esposti su pubbliche vie (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne, ecc.).
2. I proprietari devono altresì vigilare sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente comma.
3. L'Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico, sanitario o da altro personale qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni.
4. In caso di inadempimento, con provvedimento motivato si procederà agli interventi necessari al fine di rimuovere le condizioni pregiudizievoli degli immobili in danno al proprietario stesso.

Art. 17: Sgombero della neve

1. E' fatto obbligo ai proprietari, gestori o comunque ai soggetti che hanno la disponibilità degli edifici o ne siano responsabili, di eliminare la neve depositata su terrazze e davanzali qualora la relativa caduta possa essere causa di pericolo per la pubblica incolumità.

2. È vietato invadere la sede stradale con la neve rimossa dalle proprietà private ed ostruire gli scarichi di pozzetti stradali, nonché spandere liquidi che, in seguito ad abbassamento delle temperature, possano congelare il suolo e costituire insidia o pericolo per la pubblica incolumità.

3. Fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere allo sgombero della neve sulle superfici pubbliche, analogo impegno costituisce dovere civico per i frontisti.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 19: Sanzioni

Indipendentemente dal fatto che l'illecito contestato possa costituire reato e quindi essere sottoposto a specifica sanzione di natura penale la violazione delle disposizioni del presente regolamento è punita con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative di natura pecuniaria, in funzione della gravità del comportamento e del danno arrecato, secondo le modalità di cui agli articoli 16 e 18 della Legge n. 689/1981. 2. L'entità delle sanzioni previste dal presente Regolamento non si aggiunge a quanto già previsto dall'art. 7 bis del d.lgs n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 3 della Legge 94/2009 e, per quanto riguarda l'abbandono di rifiuti, gli artt. 192 e 255 del d.lgs n. 152/2006:

Articoli	Oggetto	Sanzioni	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni
4 comma 1	Deturpare o danneggiare i beni pubblici	da 25 € a 500 €	300 € e ripristino stato dei luoghi
4 comma 2	Affiggere manifesti fuori dagli spazi autorizzati	da 25 € a 500 €	€ 150,00
4 comma 3	lett. a) gettare detriti nelle fontane pubbliche	da 25 € a 500 €	€ 150,00
4 comma 3	lett. b) modificare o rimuovere gli arredi	da 25 € a 500 €	€ 150,00
4 comma 3	lett. c) modificare o rimuovere targhe o cartelli segnaletici	da 25 € a 500 €	€ 150,00
4 comma 3	lett. d) utilizzare l'arredo in modo difforme	da 25 € a 500 €	€ 150,00
5	fruibilità urbana	€ 100,00	€ 50,00
7	disciplina del verde	da 25 € a 500 €	€ 150,00
12	Scritte abusive	da 25 € a 500 €	€ 150,00
13	oggetti mobili	da 25 € a 500 €	€ 50,00
14	Impianti di condizionamento	da 25 € a 500 €	€ 150,00
15	Impianti di ricezione radiotelevisiva	da 25 € a 500 €	€ 150,00
16	manutenzione degli edifici	da 25 € a 500 €	€ 150,00

Art. 20: Messa in ripristino dello stato dei luoghi

Per le violazioni al decoro urbano riguardanti beni di altri Enti e soggetti, la Giunta Comunale, previa intesa con l'Ente interessato, potrà valutare forme di compartecipazione e/o contribuzione nell'ambito della valorizzazione e tutela del patrimonio cittadino.

Art. 21: Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, ciascuno per le proprie competenze, il corpo di Polizia Locale del Comune di Porto Ceresio, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Art. 22: Collaborazione dei cittadini

La collaborazione per la tutela e la valorizzazione del decoro da parte dei cittadini (anche se costituiti in associazioni, enti, organismi, istituzioni o imprese private) potrà consistere anche in forme di "adozione" da parte degli stessi di aree verdi o di aree del paese, in proposte di sponsorizzazione, accordi ed intese che abbiano come ragione e motivazione i valori e finalità oggetto della presente disciplina. A tal fine i soggetti interessati potranno formulare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale.

Art. 23: Incompatibilità ed abrogazione di norme

Il presente Regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure e ordinanze attuative per l'individuazione delle diverse fattispecie nonché all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti.